

# **RINNOVO CONVENZIONE N. 1017**

TRA

**FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E  
DIRIGENTI DEL GRUPPO ERGO ITALIA**

E

**ERGO PREVIDENZA S.P.A.**

## RINNOVO CONVENZIONE N. 1017

Premesso che:

- in data 1° gennaio 1993 è stata stipulata la convenzione n. 1017 tra la “Cassa di previdenza ed assistenza dipendenti Gruppo B.B.V. Italia “e la Compagnia “Bayerische Vita S.p.A.”;
- in data 1 agosto 2003 la “Bayerische Vita S.p.A.” ha assunto la denominazione di “ERGO Previdenza S.p.A.”;
- la “Cassa di previdenza ed assistenza dipendenti Gruppo B.B.V. Italia” ha assunto in data 19 aprile 2002 la denominazione di “Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Ergo ” ed in ultimo in data 1 gennaio 2012 ha assunto il nome definitivo di “Fondo Pensione Dipendenti e Dirigenti del Gruppo ERGO Italia”;
- nel corso della Convenzione, più volte tacitamente rinnovata, i contenuti tecnico-assicurativi sono stati più volte aggiornati con reciproco accordo delle parti;
- il *FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL GRUPPO ERGO ITALIA* ha come oggetto esclusivo, senza fine di lucro, la gestione e la garanzia per i propri Iscritti di trattamenti previdenziali ed assistenziali complementari a quelli garantiti dai regimi obbligatori;
- tali trattamenti complementari sono previsti da norme collettive nazionali, regolamenti e/o contratti integrativi aziendali in vigore presso la ERGO Italia e presso ciascuna Società controllata e collegata alla Stessa;
- il *FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL GRUPPO ERGO ITALIA*, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio Statuto e relativo Regolamento, intende continuare a garantire prestazioni previdenziali mediante polizza di Ramo I in tariffa “ Mista a premi unici puri ricorrenti”. ( Tariffa 8015)

ciò premesso di seguito si riporta il testo della Convenzione rinnovata con l’inserimento di modifiche ed emendamenti conseguenti alle intervenute novità normative nonché accordi tra le parti.

## CONVENZIONE

tra

*FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL GRUPPO ERGO ITALIA*

con sede in Via Fra Pampuri, 13

Milano (MI), CAP 20141,

codice fiscale 97071160150

di seguito denominato “*CONTRAENTE*”

e

*ERGO PREVIDENZA S. P. A.*

di seguito denominata “*SOCIETÀ*”

per la garanzia, nei limiti del presente contratto, del Comparto Dipendenti del Fondo Pensione dei Dipendenti e Dirigenti del Gruppo ERGO Italia .

## DISCIPLINA DEL CONTRATTO E DEFINIZIONI

### A) Disciplina del contratto

Il contratto, oltre che dalle norme legislative in materia, è disciplinato dalle Condizioni di contratto relative alla presente polizza.

Le Condizioni di contratto della tariffa applicata sono formulate nel rispetto delle leggi e normative vigenti.

### B) Definizioni

Nel testo che segue si intendono:

<b>ANTICIPAZIONE</b>	facoltà concessa all'Aderente di ottenere, in presenza dei requisiti previsti delle disposizioni vigenti, una liquidazione parziale della posizione individuale maturata con facoltà di reintegrare le somme erogate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento;
<b>ADERENTE</b>	Aderente al Fondo sulla cui vita è stipulato il contratto;
<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione;
<b>BENEFICIARI</b>	coloro ai quali spettano le somme assicurate;
<b>CONTRAENTE</b>	<i>FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL GRUPPO ERGO ITALIA</i>
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'assicurazione; (collettiva)
<b>CONTRIBUTO</b>	l'importo dovuto dal CONTRAENTE alla Società per singolo Aderente;
<b>RISCATTO</b>	facoltà concessa all'Aderente, in presenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, di estinguere l'intera posizione individuale maturata;
<b>RISCATTO PARZIALE</b>	facoltà concessa all'Aderente di ottenere, in presenza dei requisiti previsti delle disposizioni vigenti, una liquidazione parziale della posizione individuale maturata;
<b>RISERVA MATEMATICA</b>	l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali;
<b>SOCIETÀ'</b>	ERGO PREVIDENZA S.P.A. .



## **Art 1. IMPEGNI DEL CONTRAENTE E DELLA SOCIETÀ**

Il *CONTRAENTE* s' impegna ad includere nell' emittenda polizza collettiva - quali Aderenti - tutti i Dipendenti facenti parte degli organici della *SOCIETÀ* che ne hanno fatto domanda al momento della stipula della presente Convenzione, nonché quelli di futura assunzione avanzandone specifica richiesta al *CONTRAENTE*, mediante compilazione della modulistica dalla stessa predisposta.

Al solo *CONTRAENTE* fanno capo tutti i rapporti contrattuali con la *SOCIETÀ* relativi alla polizza o a ciascuna polizza emessa e collegata alla presente Convenzione.

La *SOCIETÀ* si impegna ad utilizzare i contributi corrisposti per garantire le prestazioni di cui ai successivi articoli ed a praticare per tutte le polizze, emesse in base alla presente Convenzione, le speciali condizioni previste.

La polizza collettiva è regolata dalla presente Convenzione e dagli eventuali allegati predisposti da ERGO Previdenza S.p.a. .

Per tutto quanto eventualmente non previsto dalla presente Convenzione si ricorre alle norme legislative in materia, vigenti alla data di esecuzione e allo Statuto del *CONTRAENTE* .

Ogni appendice e quietanza successiva emessa a fronte del pagamento del corrispondente contributo complessivo, formano parte integrante della Convenzione.

La *SOCIETÀ* comunica annualmente per iscritto al *CONTRAENTE* il livello progressivamente raggiunto dal capitale garantito per ciascun Aderente per effetto della rivalutazione riconosciuta, nonché tutti i dati necessari alla predisposizione della comunicazione periodica agli Aderenti.

## **Art 2. STRUTTURA DELLA CONVENZIONE**

In ottemperanza allo Statuto ed al Regolamento del *CONTRAENTE*, i trattamenti previdenziali complementari sono realizzati tramite versamenti ricorrenti da impiegare in polizza di Ramo I in tariffa "Mista a premi unici puri ricorrenti" con rivalutazione del capitale, a tasso tecnico 0,0% e con un minimo garantito del 2,0% per le rivalutazioni conseguite sino al 31 dicembre 2014; decorso tale termine, il rendimento minimo garantito si intende fissato all' 1,5%.

## **Art 3. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**

Il contratto è concluso dal momento in cui il *CONTRAENTE* abbia sottoscritto la presente convenzione comprensiva dell' appendice al predetto documento, riportante l' elenco degli Aderenti nonché i relativi contributi versati e le prestazioni assicurate, ed abbia corrisposto il relativo contributo.

I contributi, ai quali vanno detratte le eventuali imposizioni fiscali operanti al momento del versamento, sono di norma corrisposti con cadenza annuale (decorrenza iniziale).

La decorrenza della posizione iniziale, così come delle posizioni successive, coincide con le ore 24 della data in cui avviene la richiesta di emissione da parte del *CONTRAENTE*.

La durata di ogni singola posizione verrà determinata in funzione dell' età dell' Aderente alla data di decorrenza e la data in cui l' Aderente maturerà i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza dell' Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L' aderente che, al raggiungimento dei suddetti requisiti, comunichi al *CONTRAENTE* di voler proseguire con l' adesione al Fondo Pensione, potrà continuare la contribuzione sulla sua posizione individuale, a condizione che, a tale data risulti iscritto da almeno 1 anno presso una forma di

previdenza complementare. In tal caso, la prestazione maturata continuerà ad essere rivalutata alla data del 31 dicembre di ogni anno nella misura e con le modalità stabilite dal successivo articolo 7.

#### **Art 4. DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione rimane in vigore per un periodo di anni 5 e, alla sua scadenza, si intenderà tacitamente prorogata per lo stesso lasso di tempo e così di seguito, qualora non sia disdettata da una delle due parti contraenti, con un preavviso di almeno 3 mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le posizioni in essere alla data dell'eventuale disdetta rimarranno regolarmente in vigore per la durata contrattuale convenuta.

#### **Art 5. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

La *SOCIETA'* è disponibile a recepire nella presente Convenzione le eventuali modifiche e variazioni richieste dal *CONTRAENTE*, a condizione che quanto richiesto non sia in contrasto né con la durata ed il contenuto della tariffa impiegata, né con le specifiche autorizzazioni ministeriali e che non sia in deroga alla vigente legislazione in materia assicurativa e di previdenza complementare.

Nel corso d'esecuzione del contratto la *SOCIETA'* comunicherà al *CONTRAENTE* le variazioni che si rendessero necessarie in relazione a disposizioni introdotte dalle competenti Authority, concernenti le condizioni tariffarie (tassi di premio e/o aliquote di retrocessione, ecc.), le condizioni di contratto, accesso alle prestazioni, ecc. .

#### **Art 6. PRESTAZIONI GARANTITE**

Le prestazioni sono garantite dall'applicazione della tariffa 8015 "Mista a premi unici puri ricorrenti", con rivalutazione del capitale, a tasso tecnico del 0.0% e minimo garantito del 2.0% sino al 31 dicembre 2014 e dell'1.5% per gli anni successivi.

##### ▪ DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE MATURATA

La prestazione maturata da ciascun Aderente è pari ai contributi versati, incrementati pro-rata temporis per la rivalutazione maturata e riconosciuta con le modalità di cui al successivo Articolo 7.

##### ▪ COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

Alla scadenza, la prestazione maturata potrà essere convertita, totalmente o parzialmente, in una rendita vitalizia, che sarà determinata in base ai coefficienti di conversione vigenti alla data di esercizio dell'opzione.

Non sono riscattabili eventuali rendite in erogazione

#### **Art 7. RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONE**

Le prestazioni garantite vengono rivalutate, mediante aumento delle corrispondenti riserve matematiche a totale carico della *SOCIETA'*, il 31 Dicembre di ogni anno, in funzione del rendimento della Gestione Separata "ERGO Previdenza Nuovo Secolo" (allegato alla presente convenzione) e della quota di tale rendimento riconosciuta dalla *SOCIETA'* (aliquota di retrocessione).

#### **A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE**

La SOCIETA' dichiara, all'inizio di ogni mese, il rendimento medio realizzato dalla Gestione Separata "ERGO Previdenza Nuovo Secolo" nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, determinato con i criteri indicati al punto 8) del Regolamento.

La certificazione di cui al punto 3) del Regolamento viene effettuata con riferimento ai dodici mesi coincidenti con l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La SOCIETA' stabilisce che l'aliquota di retrocessione del rendimento della Gestione Separata "ERGO Previdenza Nuovo Secolo" da attribuire alle prestazioni garantite è pari al 98.00%.

La misura di rivalutazione attribuita si ottiene moltiplicando l'aliquota di retrocessione per il rendimento annuo conseguito Gestione Separata "ERGO Previdenza Nuovo Secolo" nell'esercizio realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente al 31 dicembre di ogni anno, senza l'applicazione di alcun minimo trattenuto..

Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2.0% sino al 31 dicembre 2014 e dell'1.5% per gli anni successivi.

#### **B) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Ad 31 dicembre di ogni anno la posizione individuale accumulata viene incrementata di un importo pari al prodotto della posizione individuale accumulata al periodo annuale precedente per la misura di rivalutazione determinata al precedente punto A).

Le prestazioni derivanti dai contributi corrisposti nell'anno vengono rivalutati, con le medesime modalità, per il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi ed il 31 dicembre successivo (metodo pro-rata temporis).

Analogamente, per le posizioni con scadenza diversa dal 31 dicembre, l'ultima rivalutazione viene effettuata in proporzione al periodo di tempo intercorrente tra il 31 dicembre e la data di scadenza pattuita.

#### **Art 8. TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE DA ALTRE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI**

Gli iscritti al Contraente e facenti parte degli organici delle SOCIETA' del Gruppo ERGO Italia, che abbiano maturato disponibilità presso altre forme di previdenza complementare potranno trasferire, con richiesta inoltrata tramite il CONTRAENTE stesso, le suddette disponibilità nella presente Convenzione.

#### **Art 9. PRESTAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO VOLONTARIO SENZA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Su richiesta presentata al CONTRAENTE da parte dell'Aderente che continui a far parte della SOCIETA' del Gruppo ERGO Italia, la SOCIETA' trasferirà la posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare, decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 252/05 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art 10. PRESTAZIONE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Il CONTRAENTE si impegna a comunicare alla SOCIETA' la cessazione del rapporto di lavoro degli Aderenti, fornendo le informazioni necessarie al pagamento delle prestazioni dovute: gli estremi della posizione individuale, la data ed il motivo della cessazione.

In caso di comprovata e definitiva risoluzione del rapporto di lavoro la SOCIETA' liquiderà un importo secondo quanto riportato all'art.12, punto 2, commi a),b),c) e d) dello Statuto del CONTRAENTE.

Su richiesta presentata al CONTRAENTE da parte dell'Aderente, la SOCIETA' manterrà in vigore la posizione individuale maturata, senza la facoltà di effettuare ulteriore contribuzione, rivalutandola secondo le condizioni previste dalla presente convenzione.

#### **Art 11. PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL'ADERENTE**

La prestazione in caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, sarà pari alla singola posizione individuale maturata, ferma restando l'applicazione delle disposizioni tempo per tempo vigenti in merito al trattamento fiscale ed alla individuazione dei beneficiari.

#### **Art 12. ANTICIPAZIONI**

Sulle posizioni individuali maturate dagli Aderenti facenti parte degli organici della SOCIETA' del Gruppo ERGO Italia per i quali ricorrano le condizioni ed i termini previsti dal D.Lgs 252/05 e successive modifiche ed integrazioni, la SOCIETA' liquiderà, su richiesta del CONTRAENTE, un'anticipazione, con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa.  
La posizione individuale resterà in vigore per la quota residua.

#### **Art 13. PRESTAZIONE IN CASO DI RECESSO DELLA CONVENZIONE**

Qualora il CONTRAENTE receda dalla convenzione, la SOCIETA' liquiderà al termine dell'anno di durata contrattuale, un importo pari alla riserva matematica complessivamente maturata e corrispondente alla somma delle posizioni individuali di tutti gli Iscritti presenti in Convenzione.  
La richiesta dovrà essere effettuata con almeno tre mesi di preavviso.

#### **Art 14. BENEFICIARI**

Ogni tipo di liquidazione, previsto dalla Convenzione, è corrisposto dalla SOCIETA' al CONTRAENTE.

Le somme che si renderanno liquidabili verranno messe a disposizione dei beneficiari per il tramite del Contrante.

#### **Art 15. DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE**

La richiesta di liquidazione deve essere inoltrata dal CONTRAENTE alla SOCIETA' esclusivamente tramite comunicazione scritta al seguente indirizzo:

ERGO Previdenza S.p.A. – Area Tecnica Vita – Via Pampuri n.13 – 20141 MILANO



**Art 16. TASSE ED IMPOSTE**

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del CONTRAENTE.

**Art 17. FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative al contratto in termini è competente l'Autorità Giudiziaria che ha Giurisdizione sulla sede, residenza o domicilio elettivo del CONTRAENTE..

## **REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “ERGO PREVIDENZA NUOVO SECOLO”.**

### **Art. 1 Denominazione**

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di ERGO Previdenza S.p.A., e contraddistinta con il nome di Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo.

La Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP con proprio Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà alle eventuali successive disposizioni di legge o regolamentari che venissero emanate in materia.

### **Art. 2 Valuta**

La valuta di denominazione in cui sono espresse le attività finanziarie inserite nella Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo è l'Euro.

### **Art. 3 Periodo di osservazione per la determinazione del tasso di rendimento medio**

L'esercizio della Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo, da sottoporre a certificazione, ha una durata di dodici mesi coincidente con l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio realizzato dalla Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

### **Art. 4 Obiettivi e politiche di investimento**

La politica di investimento, in linea di principio orientata ad investimenti sicuri e di basso rischio, persegue un obiettivo di rivalutazione e consolidamento del patrimonio attraverso uno stile di gestione efficiente e mirante al conseguimento di un rendimento tale che consenta di rispettare gli impegni contrattuali assunti verso gli assicurati.

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso valori mobiliari di natura obbligazionaria in conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio della gestione in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.

La selezione delle attività da inserire nella gestione viene effettuata secondo un criterio di diversificazione globale:

- per aree geografiche nell'ambito dei paesi OCSE, con prevalenza dell'area Euro,
- per settori (Stati Sovrani, Enti Pubblici, settore Finanziario, settore Industriale, etc.) e
- per categorie di emittenti che scontino l'attribuzione di un rating di tipo “investment grade” secondo la scala di classificazione relativa agli investimenti a medio-lungo termine
- ed emessi prevalentemente in Euro.

Al fine della gestione del portafoglio sono stabiliti i seguenti limiti rispetto al patrimonio della Gestione in merito alle diverse macro tipologie di attivi:

- Depositi bancari a vista e depositi che prevedono prelievi soggetti a limiti di tempo uguali o inferiori a 15 giorni nel limite massimo del 15%;
- Titoli di debito ed altri valori assimilabili nel limite massimo del 100%. La macroclasse comprende titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a tasso di interesse variabile, i titoli strutturati a condizione che prevedano il rimborso a scadenza del capitale investito e le quote di OICR di tipo obbligazionario.

La macroclasse comprende altresì i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione che abbiano il più elevato grado di priorità nell'emissione e siano in possesso di un rating della categoria "investment grade";

- Titoli di capitale ed altri valori assimilabili nel limite massimo del 30%. La macroclasse comprende azioni, quote ed altri valori classificabili nel comparto azionario. Ne fanno parte anche gli OICR che investono prevalentemente nel comparto azionario o per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente.

- I titoli di debito, i titoli di capitale ed altri valori assimilabili immessi nella gestione devono scontare l'attribuzione di un rating di tipo "investment grade" secondo la scala di classificazione relativa agli investimenti a medio-lungo termine, rilasciato da almeno una primaria Agenzia di rating e a condizione che nessun'altra Agenzia primaria abbia attribuito una valutazione inferiore. Sono ammessi nuovi investimenti in titoli con rating di tipo "investment grade inferiore" (fino al limite di BBB- secondo la scala di valutazione di Standard & Poor's) a condizione che l'esposizione del portafoglio non sia superiore al 5% della consistenza delle attività in gestione;

- I titoli di debito, i titoli di capitale ed altri valori assimilabili immessi nella gestione devono essere negoziati su mercati regolamentati e devono avere un flottante tale da assicurare che l'investimento possa essere liquidato senza effetti significativi sul prezzo del titolo, altrimenti l'emittente o chi ha intermediato la transazione deve mettere a disposizione un prezzo di riacquisto in modo che sia garantita la liquidabilità dell'investimento. I titoli non negoziati in un mercato regolamentato e su cui non sono stati stabiliti idonei accordi di negoziazione non possono in ogni caso superare il 10% degli investimenti.

- È prevista una esposizione massima verso singolo emittente pari al 5% del portafoglio; il limite è elevabile al 10% se gli investimenti in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti e mutuatari nei quali la Gestione Separata investa più del 5% dei suoi attivi non superano cumulativamente il 40%.

- Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative.

- Investimenti alternativi nel limite massimo del 10%.

- Crediti nei confronti degli assicurati e degli intermediari per premi ancora da incassare generati da meno di tre mesi.

- Investimenti di tipo immobiliare purché realizzati attraverso quote di OICR.

Sono esclusi da tali limiti i titoli di debito emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o emessi da enti locali o pubblici di Stati Membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri.

Tra le attività finanziarie inseribili nella Gestione sono ammessi strumenti finanziari derivati, quando il loro utilizzo risulta coerente con i principi di sana e prudente gestione del rischio ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, al solo scopo di proteggere il valore delle singole attività o passività o di insiemli delle stesse dai rischi a loro connessi.

Il patrimonio della Gestione Separata può essere investito anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da SOCIETA' facenti parte del Gruppo di appartenenza di ERGO Previdenza S.p.A. o con cui quest'ultima intrattiene rapporti di affari rilevanti; al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la SOCIETA' effettua il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.

La SOCIETA', nell'ottica di una più efficiente gestione delle attività finanziarie inserite nella Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo, ha la facoltà di conferire una delega gestionale totale o parziale delle stesse a SOCIETA' di gestione del risparmio appartenente o esterna al Gruppo di cui ERGO Previdenza S.p.A. fa parte; la SOCIETA', non limitando in alcun modo la propria responsabilità e senza gravare in alcun modo sulle spese attribuite alla Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo, realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

Analogamente, non sono consentite operazioni infragruppo su titoli negoziati in mercati regolamentati ad eccezione di quelle ipotesi straordinarie che venissero deliberate dal Consiglio di Amministrazione di ERGO Previdenza S.p.A.. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione verificherà che la stessa sia attuata a condizioni di mercato, considerato congruo come criterio che il prezzo rientri nel range tra il prezzo minimo e massimo segnato nel mercato regolamentato al giorno di contrattazione e definisce le diverse tipologie di rischio ed i limiti dell'operazione, tenendo conto delle caratteristiche della controparte (in particolare, saranno considerati: la soggezione a vigilanza prudenziale, il rapporto tra la SOCIETA' e la controparte, l'appartenenza o meno allo stesso gruppo assicurativo)

#### **Art. 5 Tipologie di polizze**

La Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo è utilizzata come strumento finanziario per l'investimento e la gestione delle attività finanziarie costituite a copertura delle riserve derivanti dagli impegni assunti dalla SOCIETA' ERGO Previdenza S.p.A. a fronte di contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione stessa.

I contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili che prevedono l'inserimento delle attività finanziarie acquisite a fronte degli impegni assunti da ERGO Previdenza S.p.A. nella Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo rappresentano una forma alternativa di risparmio coniugata con garanzie di tipo assicurativo.

Pertanto, tali prodotti interessano tutti coloro che, avendone capacità, possono essere interessati a potenziare la tranquillità economica prospettica propria o del proprio nucleo familiare attraverso la stipula di un contratto assicurativo a prestazioni rivalutabili.

#### **Art. 6 Valore delle attività della Gestione Separata**

Il valore della attività della Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione stessa.

#### **Art. 7 Spese gravanti sulla Gestione Separata**

La Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo, ai fini del calcolo del risultato finanziario della Gestione medesima, sarà gravata unicamente:

- dalle spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla SOCIETA' di Revisione e
- dalle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività finanziarie inserite nella suddetta Gestione Separata.

Pertanto, non sono imputabili alla Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo altre tipologie di spese in qualsiasi modo sostenute.

#### **Art. 8 Rendimento della Gestione Separata**

Il rendimento annuo della Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell'esercizio al valore medio della Gestione Separata.

Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza della Gestione medesima, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti di cui all'art. 7, nonché eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi ricevuti da ERGO Previdenza S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della SOCIETA' ERGO Previdenza S.p.A. Il valore medio della Gestione Separata è dato

dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività della Gestione Separata, determinata in base al costo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata.

#### **Art. 9 Società di revisione**

La Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo speciale tenuto da Consob ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la quale attesta la corrispondenza della Gestione al presente Regolamento e provvede a certificare tutti i rendimenti utilizzati per la rivalutazione dei contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione stessa.

In particolare la Società di Revisione attesta, con apposita relazione, di aver verificato:

- a) la consistenza delle attività assegnate alla Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo nel corso del periodo di osservazione nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione della Gestione Separata stessa, secondo quanto definito all'art. 13, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 38 oltre a quanto previsto dal presente Regolamento al precedente art. 4;
- b) la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla suddetta Gestione Separata nel periodo di osservazione alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 10 del citato Regolamento ISVAP n. 38;
- c) la correttezza, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 38, del risultato finanziario, del conseguente tasso di rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo riferito al periodo di osservazione di cui all'art. 3 ed i rendimenti medi annui, calcolati mensilmente con riferimento ai dodici mesi immediatamente precedenti;
- d) l'adeguatezza, ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento ISVAP, dell'ammontare delle attività assegnate alla Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato da ERGO Previdenza S.p.A. alla stessa data;
- e) la conformità del rendiconto riepilogativo della Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo e del prospetto della composizione della Gestione Separata stessa alle disposizioni di cui all'art. 13, del Regolamento ISVAP n. 38.

#### **Art. 10 Modifiche al Regolamento**

La Società si riserva la possibilità di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali fatta eccezione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'assicurato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nello specifico contratto assicurativo collegato alla presente Gestione Separata.

#### **Art. 11 Modifiche della Gestione Separata**

La Società, nell'interesse degli Assicurati, può operare la fusione o la scissione delle attività finanziarie inserite nella Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo con o in una o più Gestioni costituite da ERGO Previdenza S.p.A. ed aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali, nonché caratteristiche simili e politiche d'investimento omogenee.

La fusione o la scissione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza del servizio assicurativo offerto, rispondere a

mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio della Gestione Separata.

L'operazione di fusione o di scissione verrà effettuata senza oneri o spese per gli Assicurati e portata a loro conoscenza.


**Art. 12 Condizioni di assicurazione**

Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione dei contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Separata ERGO Previdenza Nuovo Secolo.

Redatto in duplice copia.

Milano, 18.6.2012

Fondo Pensione dei Dipendenti e  
Dirigenti del Gruppo ERGO Italia



ERGO Previdenza S.p.A.





ERGO Previdenza S.p.A.  
Sede e direzione generale  
Via Pampuri 13  
20141 Milano • Italia  
www.ergoitalia.it

Servizio Clienti  
Tel 848 880 880  
Fax +39 02 57442360

Milano, 1/1/2016

Appendice. **Convenzione n. 1017**

Contraente: **Fondo Pensione dei Dipendenti e Dirigenti del Gruppo ERGO Italia**

---

---

### Variazione rendimento minimo garantito

---

---

Con lo presente appendice che forma parte integrante della convenzione sopra indicata si precisa che, a partire dal 1.1.2016, gli articoli 2, 6 e 7 vengono così modificati:

#### Art. 2. Struttura della Convenzione

In ottemperanza allo Statuto ed al Regolamento del CONTRAENTE, i trattamenti previdenziali complementari sono realizzati tramite versamenti ricorrenti da impiegare in polizza di Ramo I in tariffa "Mista a premi unici puri ricorrenti" con rivalutazione del capitale, a tasso tecnico 0,0% e con un minimo garantito dell'1.0% per le rivalutazioni conseguite dal 1° gennaio 2016.

#### Art. 6. Prestazioni Garantite

Le prestazioni sono garantite dall'applicazione della tariffa 8015 "Mista a premi unici puri ricorrenti", con rivalutazione del capitale, a tasso tecnico del 0.0% e minimo garantito dell'1.0% per le rivalutazioni conseguite dal 1° gennaio 2016.

#### DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE MATURATA

La prestazione maturata da ciascun Aderente è pari ai contributi versati, incrementati pro-rata temporis per la rivalutazione maturata e riconosciuta con le modalità di cui al successivo Articolo 7.

#### COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

Alla scadenza, la prestazione maturata potrà essere convertita, totalmente o parzialmente, in una rendita vitalizia, che sarà determinata in base ai coefficienti di conversione vigenti alla data di esercizio dell'opzione.

Non sono riscattabili eventuali rendite in erogazione



Art. 7. Rivalutazione delle Prestazione

Le prestazioni garantite vengono rivalutate, mediante aumento delle corrispondenti riserve matematiche a totale carico della SOCIETA', il 31 Dicembre di ogni anno, in funzione del rendimento della Gestione Separata "ERGO Previdenza Nuovo Secolo" (allegato alla presente convenzione) e della quota di tale rendimento riconosciuta dalla SOCIETA' (aliquota di retrocessione).

A) Misura della Rivalutazione

La SOCIETA' dichiara, all'inizio di ogni mese, il rendimento medio realizzato dalla Gestione Separata "ERGO Previdenza Nuovo Secolo" nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, determinato con i criteri indicati al punto 8) del Regolamento.

La certificazione di cui al punto 3) del Regolamento viene effettuata con riferimento ai dodici mesi coincidenti con l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La SOCIETA' stabilisce che l'aliquota di retrocessione del rendimento della Gestione Separata "ERGO Previdenza Nuovo Secolo" da attribuire alle prestazioni garantite è pari al 98.00%.

La misura di rivalutazione attribuita si ottiene moltiplicando l'aliquota di retrocessione per il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata "ERGO Previdenza Nuovo Secolo" nell'esercizio realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente al 31 dicembre di ogni anno, senza l'applicazione di alcun minimo trattenuto.

Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione dell'1.0% per le rivalutazioni conseguite dal 1° gennaio 2016.

B) Rivalutazione delle prestazioni

Ad 31 dicembre di ogni anno la posizione individuale accumulata viene incrementata di un importo pari al prodotto della posizione individuale accumulata al periodo annuale precedente per la misura di rivalutazione determinata al precedente punto A).

Le prestazioni derivanti dai contributi corrisposti nell'anno vengono rivalutati, con le medesime modalità, per il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi ed il 31 dicembre successivo (metodo pro-rata temporis).

Analogamente, per le posizioni con scadenza diversa dal 31 dicembre, l'ultima rivalutazione viene effettuata in proporzione al periodo di tempo intercorrente tra il 31 dicembre e la data di scadenza pattuita.

Fermo il resto.

Dr. Josef Marek  
**Amministratore Delegato**

